

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis*/2015 promossa da:

FIDEIUSSORI

FATTORE

contro

SOCIETA' DI LEASING

CONVENUTO

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato FIDEIUSSORI si opponevano al decreto ingiuntivo loro notificato da SOCIETA' DI LEASING, in qualità di fideiussori di SOCIETA' UTILIZZATRICE, per il pagamento dei canoni di locazione relativi a contratti di leasing, risolti per morosità, oltre che della penale contrattuale per l'anticipata risoluzione dei contratti.

FIDEIUSSORE X deduceva di non avere mai sottoscritto la fideiussione, mentre FIDEIUSSORE Y eccepeva la prescrizione del diritto di credito e comparso personalmente all'udienza del 18.1.2016 deduceva che l'atto di fideiussione depositato dall'opposta in sede di ricorso monitorio era falso, in quanto "frutto dell'assemblaggio di pagine di atti diversi".

Si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e chiedeva la verifica della sottoscrizione di FIDEIUSSORE X e all'udienza del 12.4.2016 depositava i documenti originali.

All'esito della produzione degli originali il g.i. disponeva l'espletamento di una ctu grafica e dunque fissava per la discussione ex art. 281 sexies cpc l'udienza del 6.11.2017, dove la causa veniva riservata in decisione.

L'opposizione deve essere rigettata.

Giova preliminarmente precisare che l'istanza dell'Avv. *omissis* del 6.11.2017, di rinvio dell'udienza del 6.11.2017, perché "impedita a partire da Vibo Valentia a Roma per sopravvenuto ed imprevisto impedimento" non può essere accolta sia perché all'istanza risulta allegato un certificato di assicurazione RCA di veicolo intestato a *omissis*, del tutto inconferente sia perché costei è codifensore degli opposenti, unitamente e disgiuntamente all'Avv. *omissis*, per il quale non è stato documentato alcun impedimento a partecipare all'udienza del 6.11.2017.

In merito all'opposizione di FIDEIUSSORE Y, si rileva che questi comparso personalmente all'udienza del 18.1.2016 dichiarava che *"..l'atto di fideiussione è falso , essendo frutto dell'assemblaggio di pagine di atti diversi"* e all'udienza del 12.4.2016 ribadiva di avere sottoscritto il foglio 2/2 del contratto , mancante della pagina 1/2, ossia del frontespizio.

Orbene, dedotta in giudizio la falsità materiale di un documento del quale non si sia disconosciuta la sottoscrizione, al fine di fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione deve essere proposta la querela di falso (Cass.6534/13; 5383/99); FIDEIUSSORE Y, invece, non ha proposto la querela di falso. L'eccezione di prescrizione sollevata dagli opposenti è infondata, tenuto conto che *"la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, nn. 3 e 4, cod. civ., concernente, tra le altre ipotesi, il corrispettivo delle locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono; detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. Ne consegue, pertanto, che, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di "leasing", in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità"* (Cass.2086/08) .

In merito all'opposizione di FIDEIUSSORE X si osserva che il ctu ha confrontato le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di fideiussione con quelle apposte in calce ai moduli di consenso informato non oggetto di disconoscimento da parte di costei e dunque ammesse dal g.i. come scritte di comparazione e ne ha accertato l'autografia, mentre ha constatata la mancanza di *"tale identità di mano"* tra le medesime e quelle tratte dal saggio grafico e dalla procura alle liti.

Orbene , le conclusioni della consulenza grafica devono essere condivise per ragionevolezza e coerenza, tenuto conto degli oggettivi elementi di prova che emergono dal confronto delle sottoscrizioni in verifica e quelle apposte in calce al modulo del consenso informato non espressamente disconosciute, tenuto conto che nel procedimento di falso, l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 cpc bensì quello positivo del riconoscimento, espresso o tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento.

Il fatto, invece, che le firme in verifica non devono ritenersi riconducibili a FIDEIUSSORE X se confrontate con le firme tratte dal saggio grafico e dalla procura alle liti, non è sufficiente all'accoglimento dell'opposizione, potendo ragionevolmente ritenersi la dissimulazione ad opera di FIDEIUSSORE X della propria grafia sia nella procura rilasciata a margine dell'atto di opposizione con il quale disconosceva la sottoscrizione in calce alla fideiussione sia nel saggio grafico e ciò allo scopo di alterare il proprio grafismo in modo da sviare il ctu e

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Antonella Di Tullio, n. 20875 del 06 novembre 2017

portarlo a conclusioni erranee e ciò valutato unitamente alla circostanza che FIDEIUSSORE X prima della notifica del decreto ingiuntivo mai ha contestato di avere sottoscritto la fideiussione, nonostante la concedente le intimasse il pagamento in qualità di fideiussore (vedi lettera 22.1.2010)

Per tali ragioni l'opposizione deve essere rigettata e gli opponente condannati a pagare le spese di lite .

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti a rimborsare all'opposta le spese del giudizio che liquida in complessivi 7.795 euro, oltre accessori di legge.

Roma, 6 novembre 2017

**Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS